



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALDIERO

37042 - Caldiero (Vr) Via Conti da Prato, 9 C.F. 92012430234 C.M. VRIC85300X

Tel. n° 0457650048 - Fax n° 0456172224 - www.iccaldiero.edu.it

e-mail vrlic85300x@istruzione.it pec vrlic85300x@pec.istruzione.it

Sedi coordinate: Primaria e Secondaria di I grado di Caldiero e Belfiore

REGOLAMENTO DI ISTITUTO RELATIVO A BULLISMO E CYBERBULLISMO

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 23 nella seduta del 14 febbraio 2023

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 5/23 nella seduta del 16 febbraio 2023

Questo documento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto, che nasce per informare ed educare l'utenza della Scuola, per garantire un uso corretto e responsabile delle nuove tecnologie nel rispetto della normativa vigente e della salvaguardia dei beni comuni. Nasce inoltre con lo scopo di disciplinare le modalità di utilizzo delle risorse informatiche dell'Istituto e anche per orientare la nostra scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti, spesso ignorati o minimizzati, da parte di chi, con azioni aggressive ed intenzionali, eseguite sia materialmente e sia attraverso strumenti elettronici, danneggia un altro soggetto. Tale esigenza va inquadrata nell'ottica dell'ideazione di una vera e propria Policy di sensibilizzazione e prevenzione relativa ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di (...) irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dalle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71;
- dalle Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

a) RESPONSABILITÀ DELLE FIGURE SCOLASTICHE

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo; coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;

- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari e forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet l' “Safer Internet Day”.

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno e monitora, attraverso i consigli di classe, eventuali casi intervenendo con tempestività.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE E DI INTERCLASSE:

- pianifica attività didattiche finalizzate al coinvolgimento attivo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni.

6. I GENITORI:

- partecipano alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero alertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;

- conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

7. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali.
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non si possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica.

b) MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come “bullismo”:

- la violenza fisica, psicologica reiterata;
- l'intimidazione del gruppo reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come “cyberbullismo”:

- Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- denigrazione : pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e

- commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
 - impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
 - esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line;
 - sexting: invio di messaggi corredati da immagini a sfondo sessuale.

c) L'INTERVENTO IN CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono realizzarsi in attività a favore della comunità scolastica. Le sanzioni devono apparire come le conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati. Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente.

Tali misure/azioni dovranno essere strategicamente modulate a seconda delle realtà in cui vengono applicate ma il cyber bullo o bullo – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – dovrebbe essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono

difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli “una ragazzata”.

Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché “se l’è andata a cercare”.

Prima di tutto esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto. D’altra parte i genitori non dovrebbero neanche reagire in modo errato e spropositato; devono invece assumere un atteggiamento costruttivo.

d) PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo ne consegue l’informazione immediata al Dirigente Scolastico. Come detto in precedenza, a fenomeni di cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il D.S. non può omettere denuncia all’autorità giudiziaria.

1° fase: analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: Coordinatore di classe/Insegnante di Classe

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo

- Raccolta di informazioni sull’accaduto
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono

raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità.

2° fase: risultati sui fatti oggetto di indagine

Se i fatti sono confermati, esistono prove oggettive:

- Si apre un protocollo con uso di apposita modulistica; vengono stabilite le azioni da intraprendere.

Se i fatti non sono configurabili come “bullismo”, non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

3° fase: azioni e provvedimenti

- Supporto alla vittima e protezione;
- evitare che la vittima si senta responsabile;
- comunicazione alla famiglia (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola;
- comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il D.S. valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove;
- lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo;
- scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo;
- valutazione di un intervento personalizzato:

- obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;
- valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità: sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per esempio la stesura di una lettera di scuse alla vittima e alla sua famiglia);
- eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, polizia postale).

Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti è opportuno fare una segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

4° fase: percorso educativo e monitoraggio

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

e) CONCLUSIONI

La strategia vincente è considerare il comportamento del bullo/cyberbullo all'interno del contesto. L'approccio sul gruppo deve avere come obiettivo l'esplicitazione del conflitto. Il gruppo classe può diventare un luogo per imparare a stare nelle relazioni, affrontandone gli aspetti problematici e offrendo strumenti e modalità per sviluppare un'alfabetizzazione emotiva e socio-relazionale. Naturalmente, al fine di mettere a punto una o più strategie contro il cyberbullismo, oltre agli alunni, i soggetti interessati sono gli insegnanti e i genitori. Per avere successo, la strategia antibullismo deve svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie. Il recupero dei "bulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e, quindi, famiglia, scuola e istituzioni.